

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1978</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANTONI, TRIVA, SPAGNOLI, MACCIOTTA, VIOLANTE,  
ALINOVİ, AULETA, BELLOCCHIO, BRINA, BRUZZANI,  
CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI ARMANDO,  
UMIDI SALA**

*Presentata il 31 luglio 1984*

**Nuova disciplina del contenzioso tributario e sua devoluzione  
a sezioni specializzate della magistratura ordinaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella scorsa legislatura presentammo una proposta di legge, contrassegnata dal n. 3563 (atti Camera dei deputati) concernente la nuova disciplina del contenzioso tributario, tendente ad uno snellimento del vigente sistema, con l'abolizione tra l'altro, di un grado di giudizio.

Attualmente i gradi di giurisdizione — perché di giurisdizione si tratta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287 del 1974 — sono quattro e cioè dinanzi alle Commissioni tributarie di primo grado, alle Commissioni tributarie di secondo grado, alla Commissione tributaria centrale o, alternativamen-

te, alle Corti d'appello territorialmente competenti ed alla Corte di cassazione.

La riforma introdotta non ha, peraltro, conseguito gli scopi prefissati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 nel procedere, ai sensi della disposizione VI transitoria della Carta costituzionale, alla revisione della disciplina del contenzioso tributario.

La fine prematura della legislatura impedì la discussione su un tema di così alto interesse. Ulteriori riflessioni ci hanno convinti della necessità di prevedere la revisione dell'attuale sistema con devoluzione dell'intero contenzioso tributario a sezioni specializzate della magistra-

tura ordinaria, anche al fine di realizzare un più stretto coordinamento con le nuove norme che, abolendo la cosiddetta « pregiudiziale tributaria », consentono l'esercizio dell'azione penale anche in pendenza dell'accertamento d'imposta (decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

La materia trattata richiede che alla formazione della decisione concorrano « esperti » insieme a giudici di carriera secondo il modulo della sezione specializzata che l'ordinamento giuridico prevede per le controversie agrarie e per le tossicodipendenze. La competenza tecnica specifica dei « laici » e la professionalità dei « togati » possono assicurare la fondatezza e l'imparzialità del giudizio complessivo. È stata prevista la prevalenza dei giudici di carriera rispetto ai giudici esperti, nel singolo collegio, per rendere piena e concreta la natura di giurisdizione ordinaria del contenzioso tributario.

La preminente esigenza di non introdurre eccezioni all'unità e all'uniformità della giurisdizione penale suggerisce di escludere la competenza delle sezioni specializzate per i reati tributari, altro essendo ovviamente, rispetto a tali sezioni, il fondamento della presenza dei « laici » nelle Corti di assise.

Il numero dei ricorsi da definire si aggira, oggi a distanza di soli dodici anni dall'istituzione delle Commissioni tributarie, sui due milioni di unità e tale situazione tende vieppiù ad aggravarsi, per le difficoltà che incontra l'attuale sistema e per l'interesse dei contribuenti a ritardare, attraverso l'esperimento di tutti i rimedi giurisdizionali, la definizione della vertenza.

Né gli interessi sugli importi eventualmente da versare al fisco al termine dell'iter processuale costituiscono una remora in quanto il tasso di interesse risulta oggi notoriamente inferiore a quello di svalutazione.

D'altra parte non può sottacersi che ancor oggi il contenzioso tributario si presenta anomalo in quanto sostanzialmente articolato in quattro gradi di giu-

risdizione a fronte dei tre massimi previsti per la giustizia ordinaria ed amministrativa.

S'impone, pertanto, l'esigenza di ricondurre il processo tributario nell'alveo dei criteri generali che presiedono alla giurisdizione nell'ambito dell'ordinamento dello Stato prevedendo solo tre gradi di giurisdizione, come consiglia anche l'alta litigiosità delle parti in tali processi.

Alle esigenze sistematiche dinanzi specificate se ne aggiungono altre di natura prevalentemente operativa e pratica rappresentate dal più rapido recupero del credito tributario da parte dell'erario e dalla lotta all'evasione. Non è, infatti, pensabile poter combattere efficacemente l'evasione fiscale — tuttora praticata in larga misura dai contribuenti appartenenti a categorie diverse da quella dei lavoratori dipendenti o a reddito fisso — e pensare, come pure è necessario, all'indispensabile riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria senza predisporre un adeguato riordinamento del sistema di giustizia tributaria, che costituisce l'anello di chiusura dell'intero sistema fiscale, affidando la giurisdizione in questa materia a giudici indipendenti ed imparziali.

La soluzione, infatti, si rende necessaria al fine di attribuire la giustizia tributaria ad organi di giurisdizione professionalmente preparati ed organizzati ed in condizioni di assicurare al cittadino tutte le garanzie fondamentali previste dalla Costituzione, non pienamente assicurate dalle attuali Commissioni. Ciò consentirà inoltre di eliminare l'enorme arretrato accumulatosi nelle varie Commissioni tributarie, nonché di ovviare alle difficoltà che oggi incontrano gli interessati — specie nelle grandi città come Roma e Milano — nell'ottenere informazioni sui ricorsi proposti stanti le complicazioni che derivano dalle norme in vigore che stabiliscono il deposito dei ricorsi in appello o presso la Commissione centrale nella segreteria delle Commissioni che hanno emesso la decisione impugnata.

L'affidamento del contenzioso tributario alla magistratura ordinaria, che vuole essere un passo avanti lungo la strada

della unificazione della giurisdizione, richiede un ampliamento dei ruoli della magistratura e del personale amministrativo.

In un primo momento i presentatori di questa proposta hanno valutato la possibilità di un reclutamento di magistrati effettuato esclusivamente sulla base di titoli e di un colloquio riservato ai dipendenti pubblici e avvocati con una certa anzianità di servizio.

Si è proposto invece per « concorsi straordinari » facendo premio alle esigenze di professionalità in ordine alla qualità del reclutamento.

Si è tenuto conto del fatto che, dovendo al più presto discutersi del più generale problema della selezione e dell'aggiornamento professionale di tutti i magistrati, sarà quella la sede più idonea nella quale discutere anche dei problemi posti dalla presente proposta di legge.

Resta che per l'attuazione della presente riforma e, più in generale, riteniamo, per un complessivo adeguamento dell'organico della magistratura alla diffusa domanda di giustizia, si impone un reclutamento straordinario.

Corrispondere a questa esigenza non deve significare comprimere l'altra giusta esigenza della salvaguardia della professionalità e della indipendenza della magistratura.

Questa preoccupazione impone che in ogni caso il concorso sia su base nazionale, che sussista una piena garanzia di professionalità, che sia riservato al Consiglio superiore della magistratura il potere di attribuire o non attribuire le funzioni giurisdizionali ai vincitori del concorso dopo che gli stessi si siano sottoposti al tirocinio (18 mesi) previsto per gli uditori giudiziari ed infine che si tratti di iniziativa a carattere straordinario, circoscritta nel tempo o numericamente.

Dichiariamo la piena disponibilità a tenere conto di qualunque suggerimento o controproposta (in particolare il Consiglio superiore della magistratura potrà dare il suo parere, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia) che meglio realizzasse l'esigenza di assicurare l'attuazione della riforma del contenzioso tributario.

Al fine di agevolare il rapido avvio delle nuove sezioni tributarie si prevede che alle stesse siano devoluti i ricorsi in qualsiasi grado proposti a decorrere dall'entrata in vigore della legge nonché tutti i ricorsi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso le Commissioni di secondo grado e presso la Commissione centrale i quali saranno definiti, rispettivamente, dalle sezioni di Corte d'appello e dalla Corte suprema di cassazione.

Le Commissioni tributarie di primo grado continueranno invece a funzionare fino alla definizione di tutti i ricorsi già proposti presso le medesime. Questi ultimi ricorsi, se relativi ad accertamenti o atti equiparati non superiori a 20 milioni, saranno definiti in primo grado con decisione dei presidenti delle sezioni delle Commissioni adite appellabili presso le sezioni specializzate delle Corti d'appello.

Per una sollecita definizione dei ricorsi proposti si prevede, altresì, l'applicazione, dinanzi alle sezioni specializzate, delle norme previste per il processo del lavoro.

Al fine di agevolare chi non ritiene rivolgersi ad esperti tributari per risolvere le proprie controversie con il fisco si è redatto un testo coordinato e completo delle norme che dovranno regolare il contenzioso tributario innanzi alle sezioni specializzate, ripetendo anche le norme attualmente vigenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

## ART. 1.

*(Devoluzione del contenzioso tributario alla magistratura ordinaria).*

Il contenzioso tributario è devoluto alla competenza di sezioni specializzate della magistratura ordinaria istituite, con analoga circoscrizione territoriale, presso ogni tribunale sede di capoluogo di provincia ed ogni Corte d'appello.

Ad una delle suddette sezioni, costituita da soli magistrati, è devoluta la competenza in materia penale tributaria.

Avverso le sentenze delle sezioni specializzate della Corte d'appello è ammesso soltanto ricorso per Cassazione secondo le norme previste dai codici di procedura penale e civile.

I magistrati componenti le sezioni specializzate non possono permanere in dette sezioni per un periodo superiore ai cinque anni.

## ART. 2.

*(Composizione delle sezioni specializzate).*

Ciascuna sezione di tribunale e di Corte di appello, fatta eccezione per quelle che hanno competenza penale, decide con l'intervento di due magistrati, uno dei quali svolge funzione di presidente, e di un esperto.

Il numero dei magistrati e degli esperti assegnati a ciascuna sezione è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Nulla è innovato circa la composizione dei collegi giudicanti della Corte suprema di cassazione.

## ART. 3.

*(Requisiti degli esperti).*

Gli esperti chiamati, mediante pubblico sorteggio, a far parte delle sezioni specializzate devono essere iscritti in appositi albi costituiti presso ciascuna Corte d'appello e presso ciascun tribunale, ed essere in possesso, oltre che dei generali requisiti richiesti per la nomina ad un pubblico impiego con elevazione del limite di età a 65 anni, di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ad indirizzo politico-amministrativo. Essi sono nominati con decreto dei presidenti delle Corti d'appello o dei tribunali che sono responsabili della tenuta degli albi.

Gli esperti devono avere la residenza nella stessa circoscrizione territoriale di competenza della sezione, decadono dall'incarico dopo un quinquennio e possono essere nuovamente nominati dopo cinque anni dalla data di cessazione.

Gli esperti non possono restare in carica oltre i limiti di età previsti per i magistrati ordinari.

## ART. 4.

*(Incompatibilità).*

I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, i pubblici dipendenti in attività di servizio non possono essere iscritti all'albo degli esperti previsto dall'articolo precedente finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessuno può iscriversi contemporaneamente in più albi.

Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione specializzata esperti legati da vincolo di affinità o di parentela entro il quarto grado.

Agli esperti spetta un trattamento economico pari a quello iniziale previsto, ri-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spettivamente, per un magistrato di tribunale e per un magistrato di Corte d'appello.

Durante l'incarico gli esperti non possono assistere o rappresentare contribuenti in vertenze tributarie, né possono comunque assistere o rappresentare contribuenti che siano parti in un procedimento tributario.

## ART. 5.

*(Decadenza dall'incarico).*

Gli esperti decadono dall'incarico se:

a) perdono uno dei requisiti di cui al precedente articolo 3;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità di cui al precedente articolo 4;

c) non partecipano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive ovvero, non avendo esteso la decisione nel termine di trenta giorni, non vi provvedono nell'ulteriore termine fissato dal presidente della sezione;

d) contravvengono al divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4.

## ART. 6.

*(Giuramento).*

Gli esperti sono tenuti, all'atto della nomina, a prestare giuramento rispettivamente dinanzi ai presidenti del tribunale e della Corte d'appello con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Il giuramento si presta pronunciando la formula e sottoscrivendola.

I verbali relativi sono conservati, rispettivamente, presso il tribunale e la Corte d'appello.

## TITOLO II

## ART. 7.

*(Personale).*

Le funzioni di cancelleria delle sezioni specializzate sono espletate da personale del ruolo di cancelleria del Ministero di grazia e giustizia numericamente determinato con decreto ministeriale.

Il personale in servizio presso le Segreterie delle Commissioni tributarie è trasferito, a domanda, nei ruoli del personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia. In caso di passaggio detto personale conserva nel nuovo ruolo la qualifica corrispondente o equiparata a quella rivestita nell'amministrazione di provenienza, ovvero acquisisce quella corrispondente alle funzioni superiori effettivamente esercitate nell'ambito delle Commissioni tributarie per almeno cinque anni.

All'atto dell'immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia detto personale deve frequentare corsi di qualificazione che saranno programmati dal Ministero medesimo.

Il personale indicato nel secondo comma ha diritto di svolgere le proprie funzioni nella città indicata nella domanda di trasferimento per almeno cinque anni.

Se nella città indicata non esistono posti disponibili la domanda è respinta e può essere ripresentata solo per la città nella quale il richiedente prestava servizio presso una Commissione tributaria.

Alla direzione della cancelleria delle sezioni specializzate tributarie ordinarie è preposto personale avente qualifica dirigenziale.

## ART. 8.

*(Competenza delle sezioni tributarie).*

Alle sezioni specializzate tributarie sono devolute le controversie già delle Commissioni tributarie di primo grado e di secondo grado.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Appartengono alla competenza delle sezioni specializzate le controversie in materia di:

- a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- c) imposta locale sui redditi;
- d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
- e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- f) imposta di registro;
- g) imposta sulle successioni e donazioni;
- h) imposte ipotecarie;
- i) imposta sulle assicurazioni.

Appartiene, inoltre, alla competenza delle suddette sezioni ogni altra controversia avente carattere accessorio o consequenziale a quella di cui al precedente comma.

Appartengono, altresì alla competenza delle suddette sezioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, la estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti è proposto il ricorso.

## ART. 9.

(Contenuto del ricorso).

Il ricorso alla sezione specializzata tributaria del tribunale deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale adito;



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) l'oggetto della domanda;

c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso è proposto;

d) i motivi;

e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.

Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente.

Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.

## ART. 10.

*(Proposizione del ricorso alla sezione specializzata tributaria).*

Il ricorso alla sezione specializzata può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

In calce agli atti di cui al comma precedente sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.

Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla Commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale come notificazione del ruolo.

In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto.

## ART. 11.

*(Presentazione del ricorso).*

Il ricorso è proposto mediante deposito o spedizione, in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dell'originale alla cancelleria della sezione e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna è rilasciata ricevuta.

L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

## ART. 12.

*(Deduzioni dell'ufficio tributario).*

L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso,

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deve far pervenire alla sezione specializzata le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

## ART. 13.

*(Fissazione dell'udienza).*

Il presidente del tribunale provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione del ricorso all'ufficio tributario, fissa l'udienza di discussione da tenersi non oltre il termine di sessanta giorni e nomina il relatore.

Il presidente, in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio, può rinviare la discussione ad altra udienza, da tenersi non oltre il termine di trenta giorni dalla data in cui è stato disposto il rinvio.

L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa è stata rinviata è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio è disposto in udienza a data fissa la comunicazione è fatta oralmente alle parti presenti.

## ART. 14.

*(Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi).*

Fermo quanto stabilito dall'articolo 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le parti.

La sezione specializzata può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data della udienza di discussione, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale è resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'articolo 11, primo comma, può integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'articolo 13, quarto comma. La integrazione dei motivi, se è resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, può essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente, se è stata già fissata per la prima volta la udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma.

#### ART. 15.

*(Discussione e decisione).*

All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

Dell'udienza è redatto verbale dal cancelliere.

La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'articolo 26.

La sezione specializzata, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato im-

mediatamente nella cancelleria e le parti possono prenderne visione.

L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione.

La decisione della sezione specializzata di primo grado è immediatamente esecutiva.

La sezione specializzata quando risulti accertato il corrispondente credito della amministrazione può altresì condannare il contribuente al pagamento di una somma inferiore a quella risultante dal giudizio.

La sezione specializzata di Corte d'appello può tuttavia disporre la sospensione dell'esecuzione con provvedimento motivato in camera di consiglio alla prima udienza di discussione.

#### ART. 16.

##### *(Rinnovazione dell'atto impugnato).*

La sezione, se nell'atto contro il quale il ricorso è stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

La rinnovazione nel termine fissato dalla sezione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione.

## ART. 17.

*(Appello).*

L'appello può essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'articolo 29.

L'atto d'appello, con allegata una copia in carta semplice, è proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 11.

L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 9.

La cancelleria della sezione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, può proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della cancelleria all'altra parte.

Trascorso tale termine la cancelleria trasmette alla sezione specializzata della Corte d'appello l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonché il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

Se la copia di cui al secondo comma non è allegata, l'appello è improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita, il processo si estingue. L'estinzione è pronunciata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della cancelleria. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

## ART. 18.

*(Procedimento).*

Nel procedimento dinanzi alla Sezione specializzata della Corte d'appello si applicano le disposizioni stabilite per il pro-

cedimento dinanzi alla sezione specializzata del tribunale dagli articoli 13, 14, 15 e 16.

ART. 19.

*(Rinvio alla sezione tributaria di primo grado).*

La sezione specializzata di Corte d'appello, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'articolo 16, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 16.

Quando la sezione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si è costituito regolarmente o che il collegio è stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione del tribunale o, in mancanza, ad altro tribunale, al quale il fascicolo del processo è trasmesso a cura della cancelleria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.

In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 14 e 15.

ART. 20.

*(Rappresentanza e difesa del contribuente).*

Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alle sezioni specializzate tributarie possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge o a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sia la parte sia il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori legali.

Se il mandato è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso legale. Il mandato può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

## ART. 21.

*(Morte o incapacità delle parti o del rappresentante).*

Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

Agli eredi, che non hanno comunicato alla cancelleria della sezione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo.

## ART. 22.

*(Comunicazioni e notificazioni).*

Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della cancelleria della sezione alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedite in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla cancelleria della sezione.

Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.



Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed all'ufficio tributario mediante presentazione dell'atto all'ufficio medesimo che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.

Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

#### ART. 23.

*(Luogo delle comunicazioni  
e delle notificazioni).*

Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla cancelleria della sezione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.

Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la cancelleria della sezione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza in territorio dello Stato o non vi elegge domicilio.

## ART. 24.

*(Fascicolo del processo).*

La cancelleria della sezione forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente nonché i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle sezioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

Trascorsi sei mesi dal giorno in cui è intervenuta la decisione passata in giudicato, la cancelleria della sezione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.

Il ricorrente, entro il termine indicato nel comma precedente, ha diritto di ottenere dalla cancelleria della sezione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione può essere fatta all'ufficio tributario.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'articolo 29 relativamente alle spese di rilascio della copia.

## ART. 25.

*(Riunione dei processi).*

Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie concernenti questioni comuni, ancorché relativi a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, anche d'ufficio, può disporre la riunione.

Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse dello stesso tribunale o Corte d'appello, il presidente del tribunale o della Corte d'appello, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle se-

zioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende più gravoso può, con ordinanza motivata, disporre la separazione.

#### ART. 26.

##### *(Istruzione del processo).*

La sezione specializzata tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.

Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del cancelliere. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la sezione specializzata tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente, entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione, la fissazione di un termine per presentare una relazione tecnica.

Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio o ne sopporta le spese.

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non può essere impugnata separatamente dalla decisione.

## ART. 27.

(Documenti).

I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

Le sezioni specializzate tributarie hanno facoltà di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente può nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'articolo 122 del codice di procedura civile.

Il compenso al traduttore è liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed è posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della sezione, alla esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore è a carico del contribuente.

La sezione può autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'articolo 20, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

## ART. 28.

(Contenuto della decisione).

La decisione è emessa in nome del popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;

3) il dispositivo.

## ART. 29.

*(Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione).*

La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella cancelleria della sezione entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il cancelliere fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.

La cancelleria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della cancelleria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la cancelleria della sezione, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima.

## ART. 30.

*(Errore sulla norma tributaria).*

La sezione specializzata tributaria dichiara non applicabili le sanzioni penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

## ART. 31.

*(Revocazione).*

Contro le decisioni delle sezioni specializzate tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

## ART. 32.

*(Soppressione  
delle Commissioni tributarie).*

Le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado e la Commissione tributaria centrale sono soppresse.

Quelle di primo grado restano in funzione fino alla definizione dei ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 35.

Nel semestre intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge e la sua entrata in vigore, il Ministro di grazia e giustizia e i presidenti di Corte di appello e di tribunale adottano i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni specializzate tributarie e delle relative cancellerie.

## ART. 33.

*(Aumento del ruolo del personale  
di magistratura).*

Il ruolo del personale di magistratura è aumentato di 450 unità.

In sede di prima attuazione della presente legge ove non fosse possibile sopperire alle nuove esigenze di personale di magistratura facendo ricorso ai magistrati di carriera, il personale necessario verrà reclutato attraverso concorsi straordinari.

All'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica.

## ART. 34.

(*Norma transitoria*).

Per le controversie pendenti alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* relative ad atti impositivi di importo non superiore a lire 10 milioni, il contribuente ha facoltà di estinguere il procedimento mediante versamento in tesoreria dei tre quarti della somma corrispondente all'imposta richiesta.

Con il deposito della copia conforme della ricevuta di pagamento il procedimento è dichiarato estinto con decreto del presidente della Commissione tributaria.

## ART. 35.

(*Applicazione della legge*).

I ricorsi proposti, in qualsiasi grado, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nonché quelli pendenti presso le Commissioni tributarie di secondo grado e presso la Commissione tributaria centrale sono devoluti alla competenza, rispettivamente, delle sezioni specializzate ordinarie e della Corte suprema di cassazione.

Le Commissioni tributarie di primo grado continuano a funzionare fino alla definizione di tutti i ricorsi pendenti già proposti presso le medesime comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

I ricorsi ancora pendenti dopo tale data sono devoluti alla competenza delle sezioni specializzate. I ricorsi pendenti, se relativi ad accertamenti o ad atti impositivi equiparati non superiori a 20 milioni di lire, sono definiti con decisione del presidente della sezione della Commissione adita e sono appellabili presso le sezioni specializzate delle Corti d'appello.

## ART. 36.

*(Norme applicabili).*

Nel processo tributario si applicano le norme previste per il processo del lavoro dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

## ART. 37.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1984 e in lire 100 miliardi per gli anni 1985 e successivi, si fa fronte, per il 1984, mediante iscrizione nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia relativo alle spese fisse e, per il 1985, mediante iscrizione nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente le spese per il funzionamento delle Commissioni tributarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 38.

*(Abrogazione).*

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

## ART. 39.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.